

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI**
net

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846

info@martinidrapellinet.it
www.martinidrapellinet.it



Circolare n.21/2020 del 7 aprile 2020

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: Obbligo sanificazione studi e aziende per COVID-19

Protocollo secondo la circolare del Ministero della Salute, l'adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

- Per gli operatori **non interessati** dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d'intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso ai fornitori, precauzioni igienico personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
- Il **punto 4 del protocollo** prevede che l'azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
- **Conseguenze** – Per l'azienda o lo studio professionale che hanno proseguito l'attività, è quindi obbligatorio procedere alla "**sanificazione periodica**"; l'inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell'Inail e gravi conseguenze per la salute dei lavoratori.
- **Sanificazione** – La circolare del Ministero della Salute n.5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene usato il termine "**sanificazione**") di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
 - ✓ da **imprese autorizzate** ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell'intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l'avvenuto intervento;
 - ✓ nel rispetto dei **protocolli** (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).

- **Credito d'imposta** – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall'art.64, D.L. 18/2020.
- **Cassa integrazione** – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l'azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all'esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l'attività produttiva.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli